

I dati esposti corrispondono alle risultanze degli indici aggiornati al 03/04/2025, aggiornamenti che non sono contestuali alle iscrizioni tavolari. Peraltro detti indici non tengono conto di eventuali diritti limitativi della proprietà costituiti a favore di terzi e regolarmente iscritti sui libri fondiari (diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie) né di eventuali variazioni nella proprietà desumibili da istanze presentate e non ancora iscritte sui libri fondiari, e neppure di eventuali subentri nella proprietà verificatisi prima della presentazione di una domanda tavolare (eredità, usucapione, ecc.).

**PARTITE TAVOLARI**  
**Ufficio tavolare di Trieste**

**P.T. 2497 c.t. 1 di OPICINA**

**Foglio A**

p.c.n. 3923/1

**Foglio B**

QUOTA: 1/1 GN 6851/2021

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 06/08/2020

Data: 06/08/2020 - Ora: 13.47.14 Fine

Visura n.: T155088 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di TRIESTE ( Codice: L424X) Sezione di VILLA OPICINA (Provincia di TRIESTE)
Catasto Terreni	Foglio: 10 Particella: 3923/1

### Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	10	3923/1		-	PRATI 6	15 03		Euro 1,55	Euro 0,78	VARIAZIONE GEOMETRICA del 06/04/2017 protocollo n. TS0027379 in atti dal 04/05/2017 GN 2341/17 DD 06/04/17 (n. 21123.1/2010)
Notifica						Partita				
Annotazioni						di immobile: sr				

### INTESTATI

N.		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1				
DATI DERIVANTI DA				
		VOLTURA D'UFFICIO del 22/09/2015 protocollo n. TS0021110 Voltura in atti dal 03/04/2017 Repertorio n. 90 Rogante: TRIBUNALE Sede: TRIESTE Registrazione: Sede: USUCAPIONE GN 9762/2015 (n. 2051.1/2017)		


Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica


\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria






## ESTRATTO PRGC – ZONIZZAZIONE





## ESTRATTO PRGC – VINCOLI





## ESTRATTO PPR

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

La zona si suddivide in tre tipologie:

- E4.1 agricole paesaggistiche del Carso;
- E4.2 agricole paesaggistiche della Costiera;
- E4.3 agricole paesaggistiche collinari periurbane.

#### **Art. 48 - Zone E4.1 - Agricole paesaggistiche del Carso**

Sono le aree a margine dei centri abitati del Carso destinate ad attività agricolo - zootecniche. Comprendono i prati pascolo, i prati da sfalcio, le aree coltivate esistenti e/o in abbandono.

##### Destinazioni d'uso

- agricola e residenziale agricola
- artigianale agricola
- commerciale agricola
- allevamento aziendale a carattere non industriale.

È consentita l'agriturismo, secondo la disciplina della vigente normativa regionale.

##### Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Sono ammessi i seguenti interventi:

a) l'imprenditore agricolo professionale, che disponga contemporaneamente di una superficie minima in proprietà, o in disponibilità ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 19/2009 e s.m.i., di 8.000 mq, anche risultante dall'accorpamento di lotti non contigui ricadenti in ogni zona agricola, in conformità alla normativa regionale, e di una superficie minima del lotto d'intervento pari a 2.000 mq, raggiungibile anche sommando le aree di più proprietari, può realizzare:

a1) strutture produttive agricole (stalle, fienili, magazzini, annessi rustici, depositi, serbatoi, silos, serre stagionali o permanenti, ricovero attrezzi, cantine, ecc.), edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e strutture destinate al rimessaggio e all'assistenza di macchine agricole, con il rispetto dei seguenti parametri:

- H: massimo 6,00 m, ad esclusione di silos ed impianti tecnologici;
- Rc: massimo 5% del lotto di intervento, fino ad un massimo di 500 mq di Sc;
- Dc: minimo 5,00 m, salvo diverse disposizioni di carattere igienico sanitario per gli allevamenti, le concimaie, ecc.;

a2) modifica della destinazione d'uso, anche con opere di adattamento riconducibili alle categorie di intervento di rilevanza edilizia, esclusivamente di edifici, o loro parti, già esistenti ed agibili alla data di adozione del presente piano, nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, per l'esercizio di attività di ricezione e ospitalità agrituristiche, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività principali dell'azienda agricola.

Restano escluse la realizzazione di nuove costruzioni a ciò adibite nonché, rispetto al novero di funzioni rientranti nell'attività agrituristica, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 della L.R. 25/1996, la realizzazione di:

- agricampeggi (sia con tende, che con altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili dei turisti);



— manufatti di qualunque tipo finalizzati all'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale ed espositive.

- a3) interventi di rilevanza edilizia e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti alla data di adozione del presente piano, da destinarsi anche a residenza agricola in funzione della conduzione del fondo
- b) indipendentemente dal titolo di imprenditore agricolo professionale, e comunque in alternativa agli interventi previsti al precedente punto a), sono ammesse piccole strutture per il ricovero e il rimessaggio degli attrezzi, poste ai bordi del lotto, nel rispetto dei seguenti indici:
- lotto minimo di intervento: 1.500 mq;
  - H: massimo 2,20 m;
  - Sc: massimo 15 mq;
  - Ds: minimo 10,00 m.
- c) sugli edifici a destinazione residenziale, esistenti alla data di adozione del presente Piano, indipendentemente dal possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ed ampliamenti fino ad un massimo di 100 mc, nel rispetto dell'altezza massima di 6,00 m. Non possono essere ampliati edifici esistenti aventi una superficie coperta inferiore a 20 mq.
- d) realizzazione di un ricovero temporaneo per animali, con superficie massima di 16 mq, con altezza massima di 2,50 m e chiuso al massimo su tre lati, per ogni lotto d'intervento con superficie minima pari a 5.000 mq, raggiungibile anche sommando le aree di più proprietari o aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- e) Ripristino dei muri di recinzione esistenti e la realizzazione di nuovi muri a secco in pietra calcarea o in arenaria, conformemente al substrato litologico del sito di intervento, eventualmente affiancati sul lato interno da rete metallica zincata color grigio o verde con paletti di sostegno in legno o in acciaio zincato di color grigio o verde di altezza massima 1,50 m.; una rete metallica, con le medesime caratteristiche, può esser posta al di sopra dei muri a secco fino ad un'altezza massima complessiva di 1,50 m. In assenza del muro è consentita la recinzione metallica sopra descritta affiancata da siepi di almeno due specie diverse autoctone per garantire la biodiversità. È consentito un rinforzo della recinzione (protezione anti-cinghiale) con rete elettrosaldata (maglia 10X10 cm);

#### **Art. 49 - Zone E4.2 - Agricole paesaggistiche della Costiera**

Sono le zone dei terrazzamenti che da Prosecco e Santa Croce scendono verso la linea di costa.

##### Destinazioni d'uso

- agricola con esclusione della residenza.

##### Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V - Disciplina dei pastini:

- a) realizzazione o ampliamento di piccole strutture per il ricovero e il rimessaggio degli attrezzi nel rispetto dei seguenti indici:
- Lotto minimo di intervento: 1.500 mq;
  - H: massimo 2,20 m.
  - Sc: massimo 15 mq;